



CITTA' DI GALATONE
Provincia di Lecce
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 14/2021

Galatone, 06.11.2021

Si è riunito in data odierna, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di Galatone, nominato con deliberazione C.C. n.34 del 29.06.2021, esecutiva.

Il Collegio è formato da:

- Dott. Adriano Migali – Presidente
- Dott. Giancarlo Raffaele Schiavone – Componente
- Dott. Enrico Monaco – Componente.

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, in grado di seguire i lavori in tempo reale e di scambiarsi eventuale documentazione, in conformità dell' art. 134 comma 3) del Regolamento di contabilità Armonizzato approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 13/08/2020, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Si prende in esame la proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n° 189 del 22/10/2021 avente ad oggetto: -"Nuovo aggiornamento Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021-2023 ex Art. 6 D. Lgs. N. 165/2001", sottoposta a questo organo di revisione, in data 05/11/2021, prot. gen. n. 30270, tramite posta elettronica certificata, per il parere di competenza e che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

Premesso che:

- con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze attitudini, oltre le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D.Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c.1 lett. a/bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;

- il Piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);

Preso atto che questa Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 09/04/2021, ha provveduto all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 secondo quanto riportato nei prospetti allegati alla predetta deliberazione, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 108 del 04.08.2021;

Visti i pareri espressi al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti rispettivamente con verbale n. 3 del 09/04/2021, terzo punto all'ordine del giorno e verbale n. 7 del 03.08.2021;

Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visti:

- L'art. 39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- L'art. 89, comma 5, e l'art. 91 del D. Lgs n. 267/2000;
- L'art. 19 comma 8, della Legge n. 448/2001;
- L'art. 1 commi 557, 557 bis e 557 ter della Legge 296/2006;
- L'art. 1 comma 118 della Legge 220/2010;
- Il D.L. n. 90/2014 e il D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n.12/2019.

Visti altresì:

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
- il D.M. 17 marzo 2020 citato che dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;
- la circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Tenuto conto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2020, questo ente registra un'incidenza della spesa di personale sulla media entrate correnti degli ultimi tre esercizi, al netto del F.C.D.E., pari al 22,96%, inferiore al valore soglia del 27,00%, di cui all'art. 4 del decreto attuativo del 17 marzo 2020;

Rilevato che, per quanto di interesse di questo Ente, anche secondo la tesi del MEF-RGS resa con parere prot. n. 89427 del 7 giugno 2021, la riduzione delle entrate accertate al titolo II, nell'anno 2020, dell'importo corrispondente al trasferimento eccedente ricevuto ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020, pari ad euro 555.494,00, non incide sul rispetto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, risultando pari al 23,39%;

Atteso che, questo Ente, collocandosi al di sotto del valore soglia di riferimento per fascia demografica di appartenenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 1, del DPCM del 17 marzo 2020, può incrementare nel 2021 la spesa di personale registrata a rendiconto 2020 (di € 2.320.633,79) per euro 440.581,84 -valore(A)- pari alla percentuale massima del 16% della spesa di personale registrata a rendiconto 2018 (di Euro 2.753.636,52);

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019;

Tenuto conto che, a seguito delle cessazioni intervenute nel quinquennio utile e delle assunzioni effettuate fino a tutto il 2019 nonché nell'anno 2020, ad esito di procedure concorsuali indette nel 2019 e quindi prima della data di entrata in vigore del nuovo impianto normativo, le facoltà assunzionali residue, determinate in conformità al previgente quadro normativo, ammontano ad euro 388.881,16 -valore(B)- (di cui Euro 25.009,99 pari al 75% della spesa relativa alle cessazioni anno 2017 ed euro 363.871,17 pari al 100% della spesa relativa alle cessazioni anno 2018+2019);

Visto sul punto il parere della RGS prot. 12454 del 15 gennaio 2021;

Rilevato quindi che dal confronto tra i valori (A) e (B) il più favorevole è quello derivante dall'applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in luogo dell'utilizzo dei resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019, pari a € 388.881,16;

Accertato che il limite teorico massimo potenziale della spesa di personale per l'anno 2021 è pertanto pari a € 2.761.215,63 (Macroaggregato redditi lavoro dipendente a rendiconto 2020 Euro 2.320.633,79 + Euro 440.581,84 Incremento massimo teorico per reclutamento a tempo indeterminato);

Dato atto:

- della suddetta normativa richiamata e dell'attività di ricognizione effettuata circa l'avvenuto rispetto dei presupposti normativi;
- del rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.;

Tenuto conto che il piano occupazionale in oggetto è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget occupazionale;

Preso atto che l'Ente:

- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- ha adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2019-2021 (delibera di G.C. n. 37 del 12 febbraio 2019);
- è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge 68/1999;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- ha attestato, come da relazioni dei Responsabili conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che il DPCM 17 marzo 2020, cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, così dispone "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di

personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste, nelle more della definizione delle avviate procedure di reclutamento a tempo indeterminato, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 775 e n. 776 del 02.09.2020, n. 868 del 21.09.2021 e n. 985 del 22.10.2021 del 1° Settore-Servizio Personale, nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati ed a parziale rettifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 di cui alla deliberazione di G.C. n. 47 del 09/04/2021, come successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 108 del 04.08.2021, l'assegnazione temporanea in posizione di comando ex art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. N. 165/2001, di una unità inquadrata in categoria C1 con il profilo di *istruttore amministrativo-contabile* e l'assegnazione temporanea in posizione di comando ex art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. N. 165/2001, di una unità inquadrata in categoria C1 con il profilo di *agente di Polizia Locale*;
- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come sopra descritto;
- sono autorizzate per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Rilevato che l'ente:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011;
- ha trasmesso alla BDAP, nei termini previsti, il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;

Preso atto dell'informazione preventiva inviata alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001, giusta nota prot. n. 29223 del 27 ottobre 2021;

Tenuto conto che il sopravvenuto pensionamento di altre unità nonché i pensionamenti già programmati impongono la necessità di aggiornare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 e il relativo piano occupazionale, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e con il quadro normativo vigente in materia di spese di personale, di cui alla deliberazione di G.M. n. 47/2021 e più in particolar modo, quanto

riportato nei prospetti allegati alla predetta deliberazione mentre rimangono confermati tutti gli altri indirizzi già forniti con la stessa e come aggiornato successivamente con deliberazione di G.C. n. 108 del 04.08.2021;

Atteso che il nuovo piano occupazionale 2021 per assunzioni a tempo indeterminato, come delineato nel prospetto allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 189 del 22/10/2021, è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionali;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 101 del CCNL dell'area Funzioni Locali del 17.12.2020;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore Finanziario attestante:
 - che finanziariamente gli aggiornamenti apportati al fabbisogno 2021-23 non comporteranno maggiori spese o impatti sugli equilibri di bilancio 2021-23;
 - che il fabbisogno di personale 2021/2023 (quale strumento di programmazione propedeutico al DUP 2021/2023) garantisce il rispetto degli equilibri pluriennali come da schemi di bilancio per il 2021/2023;

Tanto premesso e considerato, il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza,

SUGGERISCE


ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, ed a seguito dell'istruttoria svolta, prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

ESPRIME


parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 22/10/2021 avente ad oggetto: "Nuovo aggiornamento Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021-2023 ex Art. 6 D. Lgs. N. 165/2001", entro lo spazio finanziario consentito, e raccomanda una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio nonché di attuare tutte le misure possibili per il contenimento delle spese del personale in termini assoluti. Rammenta inoltre che la Corte dei conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020, evidenzia la necessità che anche gli enti "virtuosi" mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Adriano Migali - Presidente



Dott. Giancarlo Raffaele Schiavone - Componente



Dott. Enrico Monaco - Componente

